

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi. — Giuramento del Senatore Sighele — Sequito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Approvazione dell'art. 54 — Schiarimento sull'art. 55 chiesto dal Senatore Ghisci fornito dai Senatori Vigliani e Tecchio — Obbiezione del Senatore Gallotti all'art. 56 cui risponde il Senatore Cambray Digny — Osservazioni del Senatore Lauzi — Dubbio del Senatore Poggi — Spiegazioni del Guardasigilli e del Senatore Vigliani — Replica del Senatore Poggi — Nuove spiegazioni del Senatore Vigliani — Approvazione del primo comma dell'articolo e sospensione del secondo — Proposta del Senatore Conforti pel rinvio dell'art. 57 alla Commissione, approvata — Approvazione dell'art. 58 — Dubbio del Senatore Poggi all'art. 59 cui rispondono i Senatori Tecchio e Vigliani — Approvazione degli articoli 59 e 60 — Emendamento del Senatore Gallotti al terzo comma dell'art. 61 combattuto dai Senatori Vigliani e Cambray Digny — Replica del Senatore Gallotti — Obbiezione del Ministro Guardasigilli — Approvazione dell'art. 61 — Discussione del Titolo IV. Dei ricevitori provinciali — Osservazione del Senatore Farina sull'art. 75 — Emendamento del Senatore Cambray Digny — Approvazione dell'art. 75 emendato e degli articoli 76, 77, 78, 79 e 80 — Osservazioni del Senatore Farina all'art. 81, a cui rispondono il Ministro Guardasigilli e il Senatore Cambray Digny — Proposta d'aggiunta del Ministro Guardasigilli, approvata — Approvazione degli art. 81 e 82 — Osservazione del Senatore Poggi all'art. 83, cui rispondono i Senatori Vigliani e Cambray Digny — Approvazione degli articoli 83, 84 e 85 — Proposta di sospensione del Senatore Vigliani, approvata — Discorso del Senatore Varca per la presa in considerazione del progetto di legge da lui presentato — La presa in considerazione è approvata.*

La seduta è aperta a ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi interviene quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **GINORI LISCI** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore Segretario **MANZONI T.** dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4319. Il Sindaco a nome della Giunta Municipale di Livorno (Toscana) sottopone al Senato alcune considerazioni in ordine alle modificazioni che potrebbero subire i progetti finanziari presentati al Parlamento, per meglio tutelare gli interessi dei Comuni.

N. 4320. Salvatore De Palma di Pozzuoli fa istanza perchè dal Senato venga iniziata una legge con cui siano applicate ai Cancellieri sanitari le stesse norme per le pensioni stabilite per i Cancellieri giudiziarii.

N. 4321. La Giunta Comunale di Gimigliano (Calabria Ulteriore 2.) fa istanza perchè nella circoscrizione giudiziaria venga mantenuta in quel Comune la Pretura mandamentale.

Fauno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Vicenza degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione 1869*;

L'avvocato Giacomo Treves, di un suo opuscolo: *Una Madonna di Raffaello, lettera al Prof. Adamo Rossi*;

Il Senatore Siotto-Pintor, della 2^a dispensa del suo scritto: *Vita Nuova*;

Il Prof. Pasquale Fiore, di una sua opera per titolo: *Nouveau droit international public suivant les besoins de la civilisation moderne*.

I Signori Senatori Zanolini e Arrivabene chiedono un mese di congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il Signor Senatore Sighele, prego i Signori Senatori Vigliani e Marzucchi ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

Introdotta nell'Aula, il Signor Senatore Sighele presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Signor Sighele del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge sull'esazione delle imposte dirette.

Ieri abbiamo votato l'art. 53; viene ora l'articolo 54 che leggo.

« Il Pretore presiede l'asta, assistito dal Cancelliere.

» L'atto d'asta indica le offerte e il nome degli oblati.

» Le offerte e il deliberamento non possono farsi ad un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

» Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5/10 del prezzo come sopra determinato.

» L'atto d'asta è firmato dal Pretore, dal Cancelliere e dall'esattore. »

Se non vi sono osservazioni su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 55. Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore spropiato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo; e salvi gli effetti dell'art. 61. »

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Ho chiesto la parola per domandare una spiegazione all'onorevole Commissione.

In questo articolo è detto che il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti sull'immobile che appartenevano al debitore spropiato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo.

Trovo in quest'articolo un'aggiunta che non leggo nel Codice di procedura civile all'art. 686. L'art. 686 del Codice di procedura civile stabilisce in termini generali ed assoluti: « La vendita all'incanto trasferisce nel compratore soltanto i diritti che appartenevano sui beni immobili al debitore spropiato. »

Quest'articolo è in consonanza colla disposizione dell'art. 1448 del Codice civile:

« La vendita è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè sia pagato il prezzo. »

L'aggiunta fatta dalla Commissione in quest'articolo mi fa nascere il dubbio ch'essa voglia tener sospesa la traslazione del dominio nel deliberatario finchè questi non abbia pagato l'intero prezzo.

Domando alla Commissione che mi voglia chiarire questo dubbio, perchè essa sa meglio di me a quante questioni ha dato luogo la disposizione del Codice Napoletano, che ammetteva nella vendita la risoluzione del contratto per mancanza del pagamento del prezzo.

Non è qui il caso di fare parola di questa quistione, ma è certo che importa lo stabilire nettamente se e quando la proprietà dell'immobile deliberato si trasferisce nel deliberatario, affinchè non possano nascere equivoci, e si possano conoscere con sicurezza i diritti che possano accampare i terzi sull'immobile acquistato dal deliberatario.

È chiaro che io non intendo fare obiezione all'articolo, solo desidero che la Commissione spieghi nettamente il suo pensiero, perchè queste parole mi fanno nascere il dubbio che si voglia in qualche modo derogare alla massima stabilita dal Codice di procedura civile. È un dubbio che sarà forse infondato, ma ad ogni modo spero che la Commissione vorrà chiarirmelo.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. L'onorevole Senatore Chiesi ha con verità notata una differenza, la quale esisterebbe realmente tra le disposizioni dell'art. 55 del progetto che discutiamo, e la disposizione del Codice di procedura civile, che riguarda i compratori ai pubblici incanti, in giudizio di espropriazione forzata.

L'art. 55 esige che il deliberatario abbia sborsato l'intero prezzo per divenire il vero acquirente, per essere investito della proprietà dell'immobile posto in vendita. È questa una conseguenza della natura speciale di questo procedimento, la quale importa che il deliberatario sborsi immediatamente il prezzo, affinchè possano esser pagate le imposte; e il prezzo rimanente, come le altre disposizioni portano, viene riservato per essere distribuito fra coloro i quali vi abbiano diritto, oppure restituito al medesimo debitore spropiato, quando non vi siano altri pretendenti.

Non ignora certamente, anzi conosce benissimo l'onorevole Chiesi, come nei procedimenti di subastazione per l'espropriazione forzata, il deliberatario ordinariamente ha l'incarico di pagare i creditori che sono assicurati sopra immobili alienati. Il deliberatario, anche in que' giudizi, ha l'obbligo di pagare immediatamente, ma paga a mano a mano che viene dalla giustizia ordinato; invece in questi giudizi vi è un creditore il quale vuole essere immediatamente pagato, e questo creditore è l'esattore; e per poter soddisfare immediatamente l'esattore, l'art. 55 esige che il prezzo sia immediatamente pagato dal deliberatario per trasferirgli i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore.

Voglio quindi credere che l'onorevole Chiesi mediante questa spiegazione vorrà accettare l'art. 55.

Qu'ora creda poi di fare una proposta, la Commissione non mancherebbe di prenderla in disamina.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Tanto più è necessario per questo procedimento speciale, che deve aver fine il più presto possibile, di mantenere la proposta formola dell'articolo 55, inquantochè altrimenti l'esattore, il quale non fosse

stato soddisfatto dal deliberatario, dovrebbe, ai termini appunto dell'art. 689 del Codice di procedura civile, procedere alla *rivendita* per mezzo di nuovi incanti.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io aveva già dichiarato che non intendeva muovere alcuna opposizione: desiderava soltanto che fosse ben chiarito il concetto della Commissione; essa lo ha chiarito, ed io dichiaro nuovamente di non avere nessuna opposizione da muovere sulle disposizioni di questo articolo.

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni su questo articolo 55, lo metto ai voti. Chi lo approva, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 56. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il Pretore con decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un decimo sul detto prezzo.

» Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pretore con decreto dichiara che si procederà, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento, e che l'immobile sarà deliberato a qualunque prezzo purchè non inferiore alla somma spettante all'esattore per debito d'imposte, sovranimposte ed accessori, sullo stesso immobile. »

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Signori, ardeci di pregare la Commissione di pensare alle tristi conseguenze che possono derivare da quest'articolo 56. Che cosa qui è detto? Se il contribuente non paga, se per la prima volta che si aprono le subaste non vengono oblatoi, si aprono la seconda volta le subaste col decimo di meno. Poi viene la terza, e che si fa? Si dà, qualunque sia il valore del fondo, pel prezzo che ha diritto di riscuotere l'esattore.

Pensino un poco a ciò che può accadere in taluni Comuni. L'esattore spesso è un prepotente, è un uomo ricco, e potrà allontanare, minacciare i compratori, mettersi d'accordo con i capi del Comune, e la proprietà correrà gravi pericoli. Ecco perchè io invitava la Commissione a pensare a questi pericoli, se non potesse trovarvi qualche provvedimento.

Io non propongo emendamenti perchè rimarrei in minoranza, ma per isdebito di coscienza, dico solo alla Commissione di pensarvi.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. L'onorevole Senatore Gallotti prega la Commissione di pensare alle conseguenze di quest'articolo; ma, o signori Senatori, io posso assicurare il Senato e l'onorevole Gallotti che la Commissione ci ha pensato, e profondamente pensato. Essa ha discusso quest'articolo con tutta la cura

e con tutta l'attenzione; appunto per allontanare i tristi casi cui allude l'onorevole Gallotti, essa ha fatto il possibile perchè in questa legge l'esattore fosse obbligato a procedere alla riscossione sui mobili, sui fitti, sulle pigioni scadute e da scadere, sui frutti pendenti per escuterli quando sarebbero maturati, e che il caso dell'esecuzione sugli immobili, fosse il più lontano, il più improbabile possibile. Ma bisogna pure che la legge ammetta che questo caso in qualche straordinaria circostanza si potrà verificare.

Verrà per esempio uno stabile in rovina e disabitato, e non si potrà andare ad oppugnarne la pigione.

Verrà qualche altro caso così eccezionale, e converrà pure finirla e andare sugli immobili, o rinunziare affatto al privilegio e al diritto di farsi pagare. Qui non vi è via di mezzo, ed è perciò che la Commissione ha voluto introdurre tre incanti, quantunque il Codice in generale, mi pare, non ne ammetta che due, e ciò ha fatto per lasciare la possibilità che si presenti un oblatore il quale voglia pagare una somma che oltrepassi l'ammontare dell'imposta, a favore del proprietario. Ma supponete che vada fallito il primo ed il secondo incanto; bisogna pure venire al punto di realizzare l'imposta.

Oltre di ciò, la Commissione, come vedrà l'onorevole Gallotti nel seguito della discussione, ha provveduto ancora a favore del debitore lasciandogli il diritto del riscatto, diritto che per tre mesi ancora lascia lo stabile in olome, dopo l'incanto, a l'aspettare che egli possa e voglia riaverlo.

In sostanza, o Signori, mi pare che l'interesse di questo debitore moroso sia cautelato in tutti i sensi, e che egli non possa lagnarsi se in fine poi si vedrà espropriato del suo stabile per il pagamento dell'imposta.

Questo è quanto la Commissione crede dover dire in risposta alle osservazioni dell'onorevole Gallotti.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Io non dubitava certamente che la Commissione, come è composta, non avesse provveduti tutti i danni che possono aver luogo in conseguenza dell'articolo 56, e credo che talune disposizioni, se si potessero proporre, si proporrebbero, e tanto più dall'onorevole Guardasigilli.

Quanto a me, non posso che far presenti tutti i pericoli che possono nascere.

Ripeto quello che ho detto ieri, cioè: che dove già esistono esattori che funzionano su questo sistema, molti di essi sono divenuti proprietari, ed è rarissimo il caso, anzi credo che non ve ne sia alcuno, di un esattore che non sia divenuto proprietario.

Io vorrei che almeno la Commissione si rammentasse del rimedio che ho proposto onde evitare una parte di questi danni, cioè che il termine di tre mesi assegnato al riscatto fosse prolungato.

Presidente. Fa ella una proposta?

Senatore Gallotti. Non faccio proposta alcuna. Ne ho detto la ragione.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io prego la Commissione di vedere se trova giusta una mia osservazione sulla redazione dell'articolo.

L'ultimo inciso del secondo comma di questo articolo, dice: « purchè non inferiore alla somma spettante all'esattore per debito d'imposte, sovrimposte ed accessori, sullo stesso immobile. »

Prima di tutto credo che sarebbe molto più chiara questa disposizione se le parole « sullo stesso immobile » si trasportassero dopo quelle: « alla somma spettante »; e in seguito vorrei che mi si dicesse se sia esatto il dire « somma spettante per debito »: io crederei che si dovesse dire « per credito. »

Insomma, la redazione intera non mi sembra troppo chiara; e prego la Commissione di voler esaminare se non si potesse sostituircene una più adatta. Del resto, come al solito, io mi rimetto in ciò alla saviezza della Commissione.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Anzitutto voglio dichiarare al Senato che questa disposizione, specialmente per quel che riguarda l'ultima parte, io non intendo di votarla, perchè mi sembra esorbitante e lesiva del diritto di proprietà.

In quest'articolo si dice che dopo il terzo esperimento l'immobile sarà aggiudicato a qualunque prezzo, purchè non inferiore alla somma rappresentante il debito verso l'esattore.

Io prego la Commissione di ricordarsi che noi in questa legge diamo la facoltà all'esattore di investire anche gli immobili sui quali non ha privilegio alcuno, e sui quali i creditori ipotecari hanno prelazione; e questi immobili si venderanno a qualunque scarso prezzo dopo questo terzo esperimento.

In questo caso l'esattore non privilegiato si pagherebbe col prezzo dovuto ai creditori privilegiati, ma credo che fino a questo punto non si voglia portare la disposizione accennata; quindi pregherei la Commissione ed il signor Ministro a chiarirmi questo dubbio.

Ministro Guardasigilli. Lasciando da parte le cose discusse, in quanto alla giustizia e convenienza della disposizione per la quale, nel caso di un terzo incanto senza offerenti, si possa anche cedere il fondo per una somma non inferiore al credito dell'esattore, e limitandomi a rispondere all'obiezione emessa dall'onorevole Poggi, lo pregherei di riflettere che appunto la risposta sta nella limitazione che egli accennava. Se si fosse permesso, se si fosse detto che la vendita dovrebbe farsi per una somma corrispondente al credito per cui si procede, in questo caso l'obiezione dell'onorevole Poggi avrebbe tutta la sua forza; ma poichè si dice che non potrà esser fatta se non ad

una somma non inferiore alla quota d'imposta che è dovuta, che grava il fondo, allora si rientra nel caso de' l'articolo 1962, cioè nel caso in cui il credito per il quale si è proceduto ha tal privilegio che esclude assolutamente l'azione dei creditori ipotecari. Il dire, che i creditori ipotecari resterebbero danneggiati, tocca il merito della questione, ma non già la limitazione che si è fatta. Mi sembra perciò che la limitazione eviti l'inconveniente cui appunto accennava l'onorevole Poggi.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Non mi pare abbastanza diletuato il dubbio che io mossi. Io intendo che di fronte ai creditori ipotecari, l'esattore sarà privilegiato; ma se l'esattore su quell'immobile non ha credito, bisogna chiarire la disposizione in guisa da far capire che in questo caso l'esattore non ha diritto su quel prezzo; e allora domanderò; perchè si ammette questa disposizione esorbitante nei casi in cui l'esattore investe gli immobili su cui non ha privilegio? Si restringa la disposizione per gli immobili su cui l'esattore ha privilegio; per rapporto a questi fondi la intenderei, ma per gli altri immobili stabilire che il minimo prezzo basti, mentre l'esattore non potrebbe ritirare questo prezzo, e ciò sarebbe, oltre il danno pel debitore, un deprezzamento della ricchezza pubblica.

Questa disposizione, come diceva, bisognerebbe restringerla al caso in cui l'esattore investisse immobili che siano vincolati al tributo fondiario; ma se non lo sono, il fare procedere alla vendita anche pel prezzo riflettente il suo credito, quando poi non lo potrebbe riscuotere, sarebbe un danno che non darebbe profitto ad alcuno.

Desidererei almeno che fosse chiarito che l'immobile che si mette in vendita sia quello su cui cade il privilegio dell'imposta.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Poggi mi fanno dubitare che egli confonda in quest'articolo il prezzo su cui deve aprirsi l'incanto con il diritto di privilegio che l'esattore può avere sopra l'immobile da espropriarsi.

Qui l'articolo non si occupa che di una cosa, di fissare la somma sulla quale si debba aprire l'incanto.

Quando, fatti inutilmente i due primi esperimenti, se è riconosciuto che non si trovino oblatori per il prezzo fissato, allora si è creduto di dovere discendere, quanto è permesso discendere, cioè sino alla somma del tributo che è dovuta per quell'immobile, ed è ciò appunto che si stabilisce nella seconda parte dell'articolo 56. In esso si prescrive che l'incanto si aprirà per una somma che equivalga al tributo dovuto sopra quell'immobile con i suoi accessori. Non dica l'articolo che l'immobile sia o non sia soggetto a privilegio. Non pare che occorra qui fare distinzione perchè, o l'immobile sia sottoposto a privilegio o non

lo sia, importa però di rendere possibile la vendita dell'immobile; e per ottenere precisamente di avere qualche compratore, si è disceso sino all'estremo limite del credito che ha lo Stato, la Provincia, il Comune per l'imposta, sopra quell'immobile. Egli è sembrato che discendendo di tanto, non si debba disperare di ottenere un oblatore; e che anzi si debba sperare che si avrà di certo l'oblatore per una somma maggiore; ed il prezzo che sarà poi ricavato, l'esattore non lo prenderà che per quella parte e secondo quel grado che possa spettargli. Se avrà privilegio, preferirà immediatamente come è prescritto dagli altri articoli, la parte che gli appartiene, e rimetterà il resto all'Autorità giudiziaria perchè sia distribuito fra gli altri creditori. Se poi egli non avrà privilegio, allora rimetterà tutta la somma all'Autorità giudiziaria la quale farà la distribuzione; ma, ripeto, quest'articolo non fa che fissare la somma sulla quale si deve aprire l'incanto, e prende per base l'ammontare del tributo relativo a quell'immobile che si pone in vendita. Almeno questo è il senso che la Commissione attribuisce, per quanto credo, a quest'articolo. E così interpretato l'articolo, credo che l'onorevole Senatore Poggi riconoscerà per lo meno che non offende i diritti di privilegio, come non reca pregiudizio ai diritti di alcuno. La sola cosa che si potrebbe obiettare, sarebbe la tenuità del prezzo su cui si apre l'incanto, ma a questo riguardo essendo stata fatta un'osservazione dall'onorevole Senatore Gallotti, vi ha già sufficientemente risposto un altro membro della Commissione, l'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore Poggi. Se il sig. Presidente e gli onorevoli miei Colleghi me lo permettono vorrei fare una breve risposta alle parole dette dall'onorevole Senatore Vigliani.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. L'articolo non dice che il prezzo ultimo sarà rappresentato dal tributo fondiario che ritraesi dal fondo; dice sarà rappresentato dai crediti dell'esattore che procede all'esecuzione. I crediti possono essere ben diversi dalla somma rappresentante il tributo del fondo: i crediti partono da immobili che sono in altro Comune, ed io intendo benissimo che qui non si tratta della distribuzione del prezzo; ma dico alla Commissione: quando si tratta di crediti chirografari dell'esattore sopra un fondo immobile, parmi non si debba permettere di investire un fondo, e farlo vendere a questo prezzo così minimo, quando l'esattore non ne può ritrarre profitto. Se si potesse circoscrivere questa vendita al caso in cui l'esattore avesse privilegio sul fondo, meno male; ma dargli questa facoltà illimitata anche per il caso in cui non abbia nessuna garanzia ipotecaria, credo che ciò produrrebbe un deprezzamento del fondo.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Domando prima al Senatore Poggi se intende di fare una proposta.

Senatore Poggi. Io ho chiesto solamente alla Commissione alcuni schiarimenti e non intendo far proposte.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Secondando il desiderio dell'onorevole Senatore Poggi, poichè ci troviamo in materia molto delicata, riconosciamo la convenienza di meglio chiarire la disposizione di quest'articolo. Comincerò adunque dall'osservare che non sembra che possa far difficoltà che venga esposto all'incanto un immobile su cui l'esattore non abbia privilegio, quando ha fatto esperimento sopra quegli immobili i quali sono soggetti a privilegio.

Gli articoli precedenti stabiliscono che non si può procedere sopra gli immobili non colpiti da privilegio....

Senatore Poggi. Ma qui non è detto.

Senatore Vigliani. . . . Questo è stabilito nell'art. 56: non si può passare a procedere sopra gli immobili fuori del Comune, vale a dire su quelli che non sono colpiti da privilegio, se non quando non vi sono immobili nel Comune, oppure quegli immobili venduti all'incanto sono stati insufficienti a pagare quanto è dovuto per l'imposta.

Dunque non pare che ci sia difficoltà, nè ci sia nulla d'ingusto nell'ammettere che l'esattore creditore spinga i suoi atti di esecuzione sopra gli immobili fuori del Comune, quando quelli nel Comune sono stati insufficienti.

Ma importa chiarire il vero senso dell'ultima parte della disposizione di quest'articolo.

Come diceva, in quest'ultima parte, non si ha di mira che la fissazione del prezzo sopra cui si deve aprire l'incanto.

L'onorevole Senatore Poggi osserva che le parole con cui l'articolo è concepito non sembrano esprimere questo concetto.

Ora dunque vediamo se realmente le espressioni rispondano all'intenzione che ebbero coloro che hanno compilato quest'articolo.

L'articolo dice:

« Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pretore con decreto dichiara che si procederà, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento, e che l'immobile sarà deliberato a qualunque prezzo, purchè non inferiore alla somma spettante all'esattore per debito d'imposte, sovraimposte ed accessori, sullo stesso immobile. »

Dunque non si tratta di tutti gli immobili, ma soltanto di quegli immobili che si mettono in vendita.

Dove si potrebbe trovare qualche oscurità sarebbe nella menzione che qui si fa dell'esattore, perchè propriamente qui, non è l'esattore procedente quello che ha il privilegio: egli però ha un credito per l'imposta che si riscuote sopra l'immobile: nel caso in cui si proceda sopra un immobile posto fuori del Co-

mune dell'esattore, allora l'imposta su quest'immobile è dovuta ad un altro esattore.

È forse, a questo riguardo, converrà introdurre qualche spiegazione, se lo si crede, la quale esprima meglio il concetto, che nell'articolo s'intende parlare dell'esattore a cui l'imposta sarebbe dovuta sopra quell'immobile; perchè non bisogna dimenticare che qui si ha il concorso di due esattori, quando rendesi inutile il procedimento sopra immobili che sono fuori del Comune dell'esattore. Allora s'incontrano due esattori: l'esattore che non è privilegiato, perchè appartiene ad altro Comune, e l'esattore che è privilegiato, perchè esercita l'ufficio in quel Comune dove si trova l'immobile e dove è dovuta l'imposta.

Questo non impedisce che i due esattori non possano procedere sullo stesso immobile, ed otterrà sul prezzo suo il pagamento di quanto loro è dovuto, cioè di quanto con privilegio è dovuto ad un esattore, e di quanto senza privilegio è dovuto ad un altro esattore.

Questo concorso di due esattori si trova regolato in un articolo successivo (che la Commissione si riserva di distribuire al Senato) nel quale si dichiara come i diritti dell'esattore, che ha il privilegio, siano sempre riservati, e non possano mai essere pregiudicati dal concorso di un altro esattore, che non abbia privilegio.

Date queste spiegazioni, se l'onorevole Senatore Poggi crede che si abbia a chiarire quest'ultima parte dell'articolo con altre espressioni, le quali indichino più chiaramente di quali tributi si intende parlare, o dirò meglio, di quale esattore, la Commissione non avrebbe difficoltà di seguirlo in quelle proposte che sarà per fare.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io proporrei che fosse sospeso quest'articolo, fino a tanto che non si sia discusso quell'altro, di cui si occupa ancora la Commissione, ed il quale potrebbe avere tale connessione con questo, da rendere o non rendere necessaria una diversa dicitura. Dichiaro d'altronde che gli emendamenti non si possono improvvisare, e che lì per lì io non sono in grado, in materia di tanta importanza, di farlo.

Presidente. Ma se non propone emendamenti, io metterò ai voti l'art. 56.

Senatore Vigliani. Io proporrei al Senato di voler riservare il suo voto sopra la seconda parte di questo articolo che la Commissione riprenderà ad esame, procurando di ridurlo alla maggior chiarezza possibile.

Presidente. Metto dunque ai voti, se non vi sono osservazioni in contrario, semplicemente il primo comma di quest'articolo, lasciando in sospeso la votazione del secondo.

Chi approva il primo comma dell'art. 56, sorga.

(Approvato.)

« Art. 57. Se al terzo esperimento non si presen-

tino oblatori, il Pretore delibera l'immobile al Comune per il prezzo equivalente alla somma spettante all'esattore come nel secondo paragrafo dell'articolo precedente; e questo prezzo viene dal Comune pagato all'esattore a saldo del di lui credito.

• Se il Comune rifiuta di essere deliberatario, la proprietà dell'immobile si devolve, sotto le stesse condizioni, al Demanio. »

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io crederei che si dovesse sospendere la votazione anche di questo articolo, perchè non essendo stata votata la seconda parte dell'articolo precedente, colla quale il presente articolo ha qualche connessione, ed avendo anzi dichiarato la Commissione che avrebbe preso ad esame una dichiarazione dell'onorevole Senatore Poggi, mi parrebbe ragionevole che anche questo articolo fosse rinviato alla Commissione e votato dopo che essa avrà riferito sulla seconda parte dell'articolo precedente.

Presidente. Domando alla Commissione se accetta la proposta di rinvio dell'onorevole Conforti.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. La Commissione, quantunque non sia interamente persuasa della connessione supposta dall'onorevole Conforti per la quale chiede il rinvio, nondimeno, per non allungare troppo questa discussione e suscitare altre difficoltà, che pur troppo già ne esistono molte, non fa alcuna opposizione al proposto rinvio alla Commissione, e dessa se ne occuperà insieme alla seconda parte dell'art. 56.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, l'articolo 57 s'intende rinviato alla Commissione.

Leggo ora l'articolo seguente:

« Art. 58. Se prima del deliberamento il debitore, od un terzo esibisce la quietanza dell'esattore, ovvero effettua nelle mani di chi presiede l'asta il pagamento integrale del debito d'imposte e sovrainposte e degli accessori, si desiste da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese. »

Chi approva quest' articolo, sorga.

(Approvato.)

All'art. 59 presentato in istampa, la Commissione ne sostituirebbe un altro presentato or ora, e di cui darò lettura.

« Art. 59. Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel Comune dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, l'eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti od opposenti. Qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti per essere aggiudicata agli aventi diritto. »

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Non ho inteso bene la prima parte

di questo articolo; domanderei però uno schiarimento alla Commissione.

Mi pare che non tutti gl' immobili di un Comune siano vincolati al tributo fondiario, che grava ciascun immobile; ma che lo sia quello solo su cui pesa il tributo; certamente poi non sono affetti al tributo non fondiario. Con la prima parte dell' articolo si farebbe sì che l'esattore del Comune otterrebbe pagamenti sul prezzo di un immobile anche per i crediti non privilegiati. Crederci che convenisse fare una distinzione, perchè non si vorrà che l'esattore per tutti i suoi crediti abbia privilegio su tutti gli immobili.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. L'articolo 1962 del Codice civile stabilisce che sono privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario, compreso le sovrimposte comunali e provinciali, non già sopra quel solo immobile pel quale il tributo non fu pagato, ma sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del Comune in cui il tributo è dovuto.

Senatore **Poggi**. Ma se l'esattore agisce anche per le imposte non fondiarie, per queste toglierà il prezzo a qualche altro creditore. Bisognerebbe fare una distinzione.

Presidente. Fa una proposta?

Senatore **Poggi**. Mi pare che quivi si ledano i privilegi stabiliti dal Codice....

Presidente. Se fa una proposta, la passi al Banco della Presidenza.

Senatore **Vigliani**. La Commissione non crede fare distinzioni, le quali condurrebbero ad un sistema molto complicato e di difficilissima esecuzione.

La Commissione intende benissimo che non tutto il credito dell'esattore, in tutti i casi, sarà privilegiato, ma ha considerato che una gran parte del suo credito sarà privilegiato, e che del resto l'esattore rende sempre garanzia colla sua cauzione, per quelle differenze che potessero per avventura occorrere, quando si venisse alla distribuzione di quella parte di prezzo che sopravanzasse nel credito delle imposte.

Quindi non avendo l'onorevole proponente fatta veruna proposta, non saprebbe veramente la Commissione introdurre alcuna modificazione all'articolo posto in deliberazione.

Presidente. Dunque non proponendosi alcuna modificazione all'articolo letto teste, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 60. Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel Comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune della esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita si deposita nella Cassa dei depositi e prestiti; e l'esattore deve

provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria. »

(Approvato.)

Presidente. Leggo l'art. 61.

Senatore **Vigliani**. Permetta, signor Presidente, che io faccia passare al banco della Presidenza le variazioni e le aggiunte, che la Commissione intende di proporre a quest'articolo.

Presidente. Leggo l'articolo colle fatte variazioni:

« Art. 61. È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu spropiato il contribuente a norma degli articoli 55, 56 e 57, in favore del debitore spropiato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il debitamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'art. 663 del Codice di Procedura civile.

» Il creditore ipotecario, che riscatta l'immobile dal compratore, esercita sull'immobile medesimo, nelle vie regolari, i diritti che gli competono; rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'esattore pel quale ebbe luogo la spropiazione.

» L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al Pretore.

» La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria del Pretore dell'ammontare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 p. 0/0, oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese, fatte in conseguenza dell'acquisto.

» Il Pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

» Col riscatto, il creditore ipotecario subentrerà per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile. »

Senatore **Gallotti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti**. Io domando la parola sul terzo comma dell'articolo 61, dove è detto:

« L'esercizio del diritto di riscatto, e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di 2 mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata ecc. »

Io crelo che non si farebbe nessun danno all'esattore se invece di tre mesi si dicesse un anno. Che male può venire all'esattore da ciò? Per altra parte con questo modo si potrebbe ovviare a molti inconvenienti che possono accadere.

Mi si permetta un esempio, o Signori. Io possiedo una terra; sono oberato di debiti; voglio defraudare i miei creditori. Ebbene, non pago il tributo fondiario. Che cosa accade?

Mi metto d'accordo coll'esattore, ed in tre mesi la mia terra è venduta per l'ammontare del tributo fondiario. In tal modo defraudo tutti i miei creditori.

Signori, queste cose possono accadere, accadono; e

che male si fa se per renderle impossibili, noi stabiliremo il termine di un anno a vece di quello di tre mesi per il riscatto? A parer mio, nessuno.

Ripeto quello già da me detto altre volte, ma ho creduto, così facendo, di compiere il debito mio.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Il diritto di riscatto che si accorda al debitore moroso ed ai creditori ipotecari in questa procedura speciale è una concessione affatto straordinaria e disforme dal diritto comune. Questa concessione ha l'inconveniente di tenere in sospeso il diritto di proprietà, e fino a che questa sospensione non dura che tre mesi, l'inconveniente non è sembrato grave alla Commissione, e pare che, in realtà, tale non deve sembrare ad alcuno. Ma la Commissione non potrebbe egualmente approvare questa concessione quando la si estendesse ad un anno, come desidererebbe, con sentimento molto pietoso, l'onorevole Gallotti.

Noi vorremmo volentieri secondarlo quando ciò si potesse fare senza pregiudicare i diritti generali; ma pel nostro sistema ipotecario, il quale esige la certezza della proprietà, derivano gravi inconvenienti, se si tiene in sospeso la proprietà immobiliare, avvegnachè una tale incertezza mal consente che si possano prendere le iscrizioni ipotecarie con efficacia.

E la cosa è talmente grave, che voi ricorderete, che quando si discusse il Codice civile, molti, e soprattutto la Commissione Senatoria volevano che si togliesse affatto il diritto di riscatto nel contratto di vendita di cui questo diritto suole essere compagno.

L'opinione di coloro che non volevano assolutamente il diritto di riscatto non prevalse, ma restò non-limeno accertato, che non conviene ammettere questo diritto se non con molta riserva.

Egli è poi ovvio l'osservare, che, quando tre mesi non bastano al debitore, molto probabilmente non basteranno i 6 mesi e non basterà nemmeno un anno. Quindi io crederei, nel caso diverso, che esso non avrebbe bisogno nemmeno di quei tre mesi che gli accorda la nostra legge, perchè quando i debitori espropriati vogliono valersi del diritto comune, non hanno che un mese per far valere i loro diritti.

Quest'articolo loro accorda 3 mesi per poter far valere un nuovo diritto, quello cioè del riscatto.

Quindi io creerei che di ciò si debbano tener paghi i debitori espropriati, e vorrei pregare l'onorevole Gallotti di ammettere anche questa parte dell'articolo, come è concepito.

Senatore **Gallotti**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Gallotti ha la parola.

Senatore **Gallotti**. Certo è molto dotta la risposta che mi ha dato l'onorevole mio amico Senatore Vigliani; se non che mi permetto di fargli osservare che qui si sta facendo una legge eccezionale. E veggio con dolore e con meraviglia che quando dobbiamo giovare agli esattori, ci dimentichiamo del Codice e del diritto comune;

quando poi sono proposti taluni trovati, taluni rimedi per garantire le proprietà, allora ce ne ricordiamo.

Presidente. La parola è al Senatore **Cambray-Digny**.

Senatore **Cambray Digny**. Io mi permetto di dare, meno dottamente dell'onorevole Collega Senatore **Vigliani**, una brevissima risposta alle osservazioni dell'onorevole Senatore **Gallotti**.

Egli si propone di tutelare il diritto del debitore o meglio i diritti del contribuente proprietario di un fondo, annunciando al compratore che per un anno questo fondo non sarà sicuro se lo avrà comperato o no!

Ebbene, sembra a me cosa naturale, che di questa disposizione il prezzo d'asta se ne risentirà, e il danno cadrà sul proprietario del fondo espropriato, quello stesso che l'onorevole **Gallotti** vuole beneficiato.

Questa semplice osservazione che non si appoggia sopra alcuna dottrina legale, ma puramente sui fatti, io mi permetto sottoporre all'onorevole Senatore **Gallotti**.

Presidente. Sebbene sia la terza volta, do la parola al Senatore **Gallotti**.

Senatore **Gallotti**. Debbo certamente essermi espresso male, e sono dolente di non aver potuto farmi comprendere. Io avrei voluto che questa proroga di un anno per il riscatto fosse data nel solo caso in cui l'esattore avesse preso il fondo per quella somma che gli spettava. Mi sarò adunque spiegato male.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Però è detto: « in tutti i casi in cui il prezzo non arrivi alla somma stabilita » e quindi, ancorchè si fosse venduto durante l'asta col ribasso del decimo sul prezzo di stima, mi pare nullameno che il termine sia esteso in modo larghissimo.

Senatore **Gallotti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti**. Io vorrei che questa proroga si estendesse ad un anno, non quando si fece la seconda asta, ma quando si è dato il fondo all'esattore od al Comune per il prezzo che aveva diritto di riscuotere l'esattore.

Sgnori, ad uomini come Voi non debbo io rivolgermi a nome dell'umanità?

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo intero come lo lessi poco fa con l'emendamento proposto dalla Commissione.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Permetta. Darò prima lettura di questo foglietto stato distribuito or ora. Qui ci sarebbe una lacuna perchè la Commissione, da quanto mi consta, ha terminato il suo lavoro, ma non le fu possibile poterlo dare alle stampe prima della seduta; reste-

rebbe quindi una sospensione di 13 o 14 articoli; ma è stato distribuito un altro foglio che contiene le disposizioni che riguardano i ricevitori provinciali, e siccome questa è materia che può trattarsi separatamente, si potrebbe ora passare alla discussione degli articoli proposti dalla Commissione che sono compresi nel Titolo IV, *Dei ricevitori provinciali* e che incomincia coll'art. 75.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. La Commissione si associa pienamente alla proposta dell'onorevolissimo Presidente.

In questo momento ci sono state distribuite le bozze di un Capo che noi intenderemo di aggiungere a questo Titolo III. In questo capo la Commissione ha creduto opportuno di raccogliere tutte quelle disposizioni che sono comuni all'esecuzione, tanto sopra i mobili, quanto sopra gli immobili; non sarebbe quindi possibile di poter distribuire immediatamente al Senato questa parte del progetto di legge.

Ora, siccome la parte di cui faceva cenno l'onorevolissimo Presidente, è indipendente da questa, così il Senato, a mio parere, oltre l'economia di tempo, farebbe cosa opportuna accogliendo la proposta fatta, ed incominciando la sua discussione dal Titolo che tratta dei ricevitori provinciali.

Presidente. Se non vi è opposizione s'incomincerà la discussione del Titolo IV: *Dei ricevitori provinciali*.

Da lettura dell'articolo 75. Esso è così concepito:

» Nel capoluogo di ogni Provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale riscuote, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, dagli esattori comunali, le somme dovute allo Stato e alla Provincia.

» La consegna del riassunto dei ruoli firmati dal Prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

» Deve adempiere l'ufficio di esattore delle entrate provinciali e di cassiere della Provincia, quando ne sia richiesto dalla Deputazione Provinciale.»

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Domanderei qualche spiegazione su due frasi. La prima è questa: *il ricevitore deve adempiere l'ufficio di esattore delle entrate provinciali*; la seconda è la seguente: *e fare il cassiere della provincia*.

Io domando se con l'ultimo alinea si è voluto dire che il ricevitore provinciale debba fare egli stesso da esattore quanto alle somme dovute per l'imposta erariale.

Desidererei uno schiarimento.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Questa frase veramente non è molto chiara; e se la Commissione non avesse

avuto gran premura di mandare le bozze alla stamperia, certamente l'avrebbe tolta.

Parecchi altri onorevoli Senatori hanno proposto alla Commissione la soppressione delle parole: *di esattore delle entrate provinciali*; la Commissione è con essi d'accordo, perciò il terzo alinea dell'art. 75 si ridurrebbe a questa forma:

« Deve adempiere l'ufficio di cassiere della Provincia, quando ne sia richiesto dalla Deputazione Provinciale. »

Senatore Farina. Ridotto l'articolo a questi termini, l'accetto.

Presidente. L'emendamento proposto dal Senatore Cambray-Digny consiste nel cancellare nell'ultimo comma di quest'articolo le parole: *di esattore delle entrate provinciali*.

Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti lo articolo così emendato.

Chi approva l'articolo così emendato, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 76:

« Il ricevitore provinciale è retribuito ad aggio dalla Provincia. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 77. Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

» L'asta è presieduta dal Prefetto. L'aggiudicazione si fa dalla Deputazione provinciale, salvo l'approvazione del Ministro delle finanze.

» Non riuscendo l'incanto, la Deputazione concede la ricevitoria a trattativa privata.

» Ove fallisca anche questo mezzo il Ministro delle finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di finanza, provvede a carico della Provincia ».

(Approvato.)

« Art. 78. Le norme e condizioni stabilite per la fissazione nella misura massima dell'aggio, per la durata del contratto degli esattori comunali, per la cauzione e per le incompatibilità, valgono per i ricevitori provinciali rispetto alla Provincia.

» Oltre alla cauzione, il ricevitore provinciale risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi assunti ».

(Approvato.)

« Art. 79. Le spese relative all'asta, al contratto e alla cauzione stanno a carico del ricevitore provinciale ».

(Approvato.)

Passiamo al Titolo V: *Dei versamenti*.

Leggo l'art. 80.

« Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla Provincia per imposte fon-

diarie, e i 9/10 delle somme dovute per imposte non fondiari. L'ultimo decimo di queste sarà versato nel corso del bimestre.

» Esso terrà, nelle stesse proporzioni, a disposizione del Comune, le imposte e sovraimposte comunali. Per le entrate comunali d'altra natura non sarà tenuto a rispondere che delle somme realmente riscosse quando non sia altrimenti pattuito ».

(Approvato.)

• Art. 81. In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi 5 per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore, che può procedere alla esecuzione contro di lui.

• Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termini dell'articolo precedente, e in favore del Comune, che può procedere alla esecuzione contro l'esattore ».

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io intendo benissimo che l'esattore debba pagare con sollecitudine alle ricevitorie provinciali, perchè il ricevitore provinciale può sempre costringervelo, essendo egli libero nella sua azione; ma i Comuni in generale non possono stare in giudizio senza apposita autorizzazione, e conseguentemente la procedura rispetto a loro è assoggettata ad un ritardo; per cui parmi che sarebbe opportuno farsi carico di questa circostanza, perchè, o bisogna esonerare i Comuni dalle solite formalità per far sì che gli esattori paghino immediatamente le somme dovute per il Comune, o la celerità richiesta per il pagamento delle somme che devono gli esattori sborsare per conto dei Comuni, non potrà verificarsi; perchè, ripeto, il Comune non può agire celeremente, avendo bisogno di autorizzazione per gli atti giuridici.

Sarebbe dunque il caso di nuovamente esaminare questa questione.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. I primi atti preservativi mi pare che il Comune li possa fare senz'altro immediatamente, e fra i primi atti è quello di assicurarsi della cauzione, dopo di che non vi sarebbe alcun inconveniente, nel caso di qualche ritardo che si potesse verificare nell'esecuzione.

Senatore **Farina**. Io credo che se ciò non si dice nella legge, il Comune non potrà far niente, perchè il Comune non può agire se non è autorizzato; insomma il Comune per sé non può far niente.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

• **Ministro Guardasigilli**. Mi permetto di rammentare all'onorevole Farina la disposizione dell'articolo 141 della legge comunale, il quale dice: « che nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili senza

avere ottenuto l'approvazione della Deputazione provinciale. »

L'onorevole Farina sa meglio di me che vi è differenza tra la legge del 1865 e la legge precedente per le azioni sui mobili; per la nuova legge il bisogno dell'autorizzazione è limitato ai giudizi che si fanno per azioni relative ai diritti sopra i beni stabili; le disposizioni che riguardano il bisogno dell'autorizzazione leggansi negli articoli 137, 138 e 139, e non vi si parla di giudizi in generale, e quella dell'articolo 144 è limitata solamente alle azioni sopra gli stabili.

Presidente. La parola è al Senatore **Vigliani**.

Senatore **Vigliani**. Dopo le osservazioni dell'onorevole Ministro non mi occorre di aggiungere altro.

Presidente. La parola è al Senatore **Cambray-Digny**.

Senatore **Cambray-Digny**. Mi pare che l'art. 81 stesso venga a dare la facoltà ai Comuni di procedere all'esecuzione contro l'esattore.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola....

Senatore **Farina**. Non ostante le osservazioni fatte, dirò che il Comune non può far nulla, non può agire se non è autorizzato non solo in via reale, ma ben anche in via personale.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Farò osservare all'onorevole Senatore Farina che qui si tratta dell'esecuzione; e che l'autorizzazione in generale, anche per le persone privilegiate che sono obbligate a richiedere queste autorizzazioni, non si sogliono avere nei giudizi esecutivi. L'osservazione dell'onorevole Guardasigilli su quest'argomento basterebbe a chiarire il suo dubbio. Le autorizzazioni non si chiedono quando si tratta di procedura esecutiva, della quale parla appunto quest'articolo.

Nullameno se l'onorevole Farina intendesse fare una proposta, la Commissione certamente la prenderebbe in considerazione.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Su questa materia, l'improvvisare non è cosa facile. Questi emendamenti ci sono stati presentati seduta stante, non abbiamo avuto il tempo necessario per esaminarli; io non mi arrischio perciò di fare una proposta perchè bisognerebbe che studiassi ben bene questo punto.

Parmi peraltro pericoloso il votare sopra una materia così difficile, non essendoci stato, come diceva, distribuito il testo che seduta stante.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. La parola al signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Io credo che in tutti i casi si tratterebbe di un'aggiunta e quindi siccome le aggiunte possono farsi anche dopo votati gli articoli,

e qui non si discute sul principio, solamente si tratterebbe vedere se v'è bisogno dell'autorizzazione dei Comuni, si potrebbe aggiungere una disposizione all'uopo.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Dal momento che si sono messi d'accordo per fare un'aggiunta, io rinunzio alla parola.

Presidente. Allora mi si mandi quest'aggiunta.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. La Commissione esaminerà se vi abbia ragione sufficiente d'introdurre quest'aggiunta, e siccome vi ha sempre tempo, si riserva di studiarla attentamente.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io aveva domandato la parola per mostrare all'onorevole Senatore Farina, che questa disposizione non era nè nuova nè proposta improvvisamente dalla Commissione.

Questa disposizione è presa interamente dall'articolo 60 del Progetto Ministeriale, il quale fu distribuito al Senato da moltissimo tempo; di modo che non si può veramente asserire che questo sia un emendamento improvvisato, e sottoposto al Senato seduta stante.

Presidente. Metterò intanto ai voti l'art. 81 al quale potrà poi farsi, se si crede opportuno, un'aggiunta.

Chi approva l'articolo 81, del quale ho già dato lettura, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'art. 82.

» È in facoltà il contribuente di pagare anche direttamente in mano del Ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore prima che questi faccia il suo versamento.

» Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'art. 27, se la consegna ne sarà fatta dopo i cinque giorni di mora, di che all'art. 31. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 83.

« Il Ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'articolo 59, versa nella Tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e i $\frac{9}{10}$ delle non fondiarie, e tiene a disposizione della Provincia le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti. »

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Il richiamo dell'articolo 59 mi pare che non sia esatto.

Senatore Vigliani. Domanderemo il permesso al Senato di tenere in riserva tutte le citazioni, perchè esso comprenderà facilmente che atteso il modo in cui si è proceduto nella discussione, si dovrà rettificare più di una citazione; quindi converrà che rimanga inteso che tutte le citazioni di articoli sono tenute in sospenso, e la Commissione, nell'opera di revisione a cui attenderà quando la discussione sarà condotta a termine, si darà cura di presentare un testo, in cui le citazioni sieno esatte.

Senatore Cambray-Digny. Ha ragione del resto l'onorevole Senatore Poggi che questa citazione dell'art. 59 non è esatta: esso era l'art. 59 in uno di questi progetti, ma è divenuto ora l'art. 80.

Presidente. Del resto, è ciò che si usa sempre nelle discussioni di progetti di leggi lunghe e complicate, nelle quali sono proposti emendamenti e variazioni; si fa cioè astrazione materialmente dal numero citato, perchè poi nell'ultimo riordinamento della legge si mettono agli articoli i numeri appositi: per cui lo aver citato piuttosto il 59 che un altro articolo non influisce per nulla sulla importanza della votazione.

Perciò se non ci sono altre osservazioni, metto ai voti l'art. 83 del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'art. 84.

« In caso di ritardo nel pagamento nelle casse erariali o di non estinzione dei mandati della provincia, quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi cinque per ogni lira di debito in favore del Governo o della provincia, procedendosi, ove occorra, dall'Intendente di Finanza alla esecuzione contro di esso. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 85. L'esattore e il ricevitore, nel pagare i mandati dei Comuni e delle province, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, e ciò sotto pena di rifusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.

« Costesto divieto si estende per l'esattore alle somme dovute alla provincia. »

(Approvato.)

« Art. 86. L'esecuzione contro l'esattore e contro il ricevitore ha luogo mediante la vendita della cauzione.

» La vendita si fa dietro ordinanza del Prefetto, se si tratta della cauzione dell'esattore, e del Ministro delle Finanze se si tratta della cauzione del ricevitore.

» Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite al Titolo III.

» Se si tratta di rendita pubblica, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa. »

(Approvato.)

Verrebbe, dopo questo, il Titolo VI che tratta delle disposizioni generali transitorie.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. La Commissione intende di prendere ancora ad esame quest'ultima parte della legge nel tempo che si occuperà dell'ultima variazioni di quel Capo, di cui poc'anzi ebbe l'onore di far cenno. Prega quindi il Senato con grande suo rincrescimento a voler sospendere per oggi questa discussione, promettendo che nella seduta di domani sarà presentato il testo, sicchè potrà esser posto in discussione.

Presidente. Si sospende adunque la discussione, e poichè l'ora non è ancora molto inoltrata, si metterà in discussione il progetto di legge che ha per oggetto di estendere alle province di Venezia e di Mantova la legge 26 febbraio 1865 sulle pensioni e sugli assegni ai postiglioni delle stazioni postali sopresse.

Leggo il testo del progetto.

Articolo unico.

« Sarà pubblicata nelle province della Venezia e di Mantova la legge del 26 febbraio 1865, N. 2180, sulle pensioni di riposo e sugli assegni ai postiglioni delle stazioni postali sopresse, per avere effetto a vantaggio dei postiglioni delle stazioni sopresse dopo l'unione delle suddette province al Regno d'Italia ».

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, siccome si tratta di un progetto di legge che consta di un solo articolo, la votazione è rimandata allo squittinio segreto.

Ora il signor Senatore Vacca (a cui è stata accordata la facoltà di leggere un suo progetto di legge) ne darà lettura, e quindi il Senato deciderà se intende prenderlo in considerazione.

Avverto i signori Senatori che, secondo il Regolamento, quando sta per prendersi in considerazione un progetto di legge d'iniziativa d'un Senatore, l'autore ha il diritto di sviluppare il suo progetto, ma non si può sollevare nessuna discussione; il Senato decide se abbia a prenderlo in considerazione o no, ma la discussione si riserva ad altro momento.

Presidente. La parola è al signor Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Signori Senatori! Un voto del Senato, raccolto in comitato privato, autorizzava la lettura in seduta pubblica di una mia proposta di legge intorno all'ordinamento giudiziario; ossequente e grato al voto del Senato, io comincerò dalla lettura degli articoli che compongono il mio progetto di legge, facendovi seguire una breve e rapida esposizione dei motivi.

Art. 1.

La vigilanza gerarchica determinata dalla legge di ordinamento giudiziario verrà affidata a speciali Commissioni Consultive di Giustizia.

La Commissione Consultiva di Giustizia nei Tribunali Civili e Correzionali sarà composta:

1. Del Presidente del Tribunale civile e correzionale;
2. Del Regio Procuratore;
3. Del Vice-Presidente o, in mancanza, del Giudice più anziano;

La Commissione Consultiva di Giustizia nelle Corti d'Appello sarà composta:

1. Del primo Presidente della Corte d'Appello;
2. Del Procuratore generale;
3. Di un Presidente di Sezione per turno nelle Corti ove siano più Sezioni;
4. Dell'Avvocato generale o, in mancanza, di uno dei sostituiti Procuratori generali per turno, cominciando dal più anziano.
5. Di un Consigliere più anziano per turno.

La Commissione Consultiva di Giustizia nelle Corti di Cassazione, sarà composta:

1. Del primo Presidente della Corte di Cassazione;
2. Del Procuratore generale;
3. Del Presidente di Sezione;
4. Dell'Avvocato generale;
5. Di un Consigliere per turno, cominciando dal più anziano.

Art. 2.

Sarà ufficio delle Commissioni consultive raccogliere diligentemente tutti gli elementi dei giudizi sul merito e sul demerito dei singoli funzionari giudiziari, sui quali la vigilanza si esercita. I criteri delle rispettive note e definizioni da attribuire a ciascuno dei funzionari, verranno desunti dai loro atti e pronunciati, e dalle generali investigazioni circa il grado di stima e di fiducia pubblica che ciascuno avrà meritato.

Sulle risultanze delle divise indagini si fonderanno i giudizi e le proposte, che le anzidette Commissioni faranno al Ministro Guardasigilli, in epoche periodiche, o in tornate straordinarie, circa i provvedimenti toccanti o i tramutamenti o le promozioni dei funzionari giudiziari.

Art. 3.

Sarà costituito nella sede del Governo un Consiglio superiore di giustizia, la cui presidenza apparterrà al Ministro Guardasigilli. Componenti del Consiglio Superiore saranno:

1. Il Primo Presidente o, in mancanza, il Presidente di sezione ed
2. Il Procuratore Generale o, in mancanza, l'Avvocato Generale di ciascuna delle Corti di Cassazione, per turno, sino alla costituzione dell'unica Cassazione.

3. Un Presidente di sezione o, in mancanza, un Consigliere più anziano di ciascuno delle Corti di Cassazione per turno.

4. Il Primo Presidente o, in mancanza, un Presidente di Sezione delle Corti di Appello, per turno.

5. Il Procuratore Generale o, in mancanza, l'Avvocato Generale o il sostituto Procuratore Generale più anziano di ciascuna.

Art. 4.

Gli uffici del Consiglio Superiore saranno i seguenti:

1. Raccogliere ed esaminare le note ed i giudizi delle varie Commissioni Consultive, richiedendo pure i rilievi e le spiegazioni dei Primi Presidenti, e dei Procuratori Generali delle Corti di Appello;

2. Fare lo esame comparativo tra i funzionari dei vari Collegi giudiziari del Regno, redigere una statistica personale generale, distinta per categorie e per graduazioni di merito e di servizi prestati;

3. Prendere in disamina i resoconti annuali dei Pubblici Ministeri, quanto ai rilievi di abusi, e sconci introdotti nell'Amministrazione giudiziaria, e correlative proposte di miglioramenti.

Art. 5.

All'articolo 199 della legge di ordinamento giudiziario, così concepito:

« I funzionari dell'ordine giudiziario che hanno, a termini dell'art. 69 dello Statuto, acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati del loro grado, o sospesi, nè posti, senza il loro consentimento, in disponibilità, in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa prescritte.

» Possono bensì per l'utilità del servizio essere tramutati da una Corte o da un Tribunale ad altra Corte o Tribunale, con parità di grado e di stipendio »;

verrà sostituito il seguente :

« I funzionari dell'ordine giudiziario che hanno, a termini dell'art. 69 dello Statuto, acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati del loro grado, o sospesi, nè posti, senza il loro consentimento, in disponibilità, in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa prescritte.

» Quando per qualsiasi circostanza un Giudice inamovibile non possa più convenientemente amministrare la giustizia nel luogo di sua residenza, e rifiuti di essere traslocato, la Corte di Cassazione dichiarerà che vi è luogo alla di lui traslocazione.

» Laddove però il Ministro Guardasigilli, tenuta ragione di speciali circostanze ed esigenze del pubblico servizio, stimerà non conformarsi alla dichiaratoria della Corte di cassazione, avrà l'obbligo in tal caso di provocare un voto ed un Decreto motivato del Consiglio dei Ministri. »

Art. 6.

All'articolo 216 dell'ordinamento giudiziario, così concepito:

« Il Ministro della Giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le Corti, i Tribunali e i Giudici dello Stato, e può ammonirli.

» Egli può chiamare a sè ogni Giudice, affinché risponda sui fatti ad esso imputati. Il Giudice deve comparire nel termine che gli viene prefisso »;

verrà surrogato l'articolo seguente:

« Il Ministro Guardasigilli esercita l'alta vigilanza su tutte le Corti, e i Tribunali, e i Giudici del Regno. Nei casi in cui il Ministro trovi applicabile l'ammonizione al funzionario, potrà disporre che venga tradotto in giudizio disciplinare. »

Art. 7.

All'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, così concepito:

« Il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del Ministro della Giustizia »;

verrà sostituito il seguente articolo:

« L'Agente del Pubblico Ministero riveste il carattere di rappresentante della legge. Egli assume ad un tempo la qualità di mandatario del Potere esecutivo in quanto si attiene alla vigilanza del Ministro Guardasigilli sull'Amministrazione della giustizia. »

Art. 8.

La qualità di Agente del Pubblico Ministero costituisce una missione revocabile. Ma avverandosi la revocazione della missione, il Magistrato che ne era rivestito, verrà restituito nella sua sede presso il Collegio cui risponde il suo grado assimilato.

Il Procuratore Generale della Corte di Appello, è Consigliere della Corte di Cassazione in missione.

Il Procuratore del Re del Tribunale Civile e Correzionale, è Consigliere della Corte di Appello in missione.

Il Primo Presidente del Tribunale Civile e Correzionale è assimilato di grado al Consigliere di Corte di Appello.

Art. 9.

Saranno applicabili agli Agenti del Pubblico Ministero le stesse norme segnate dalla legge di ordinamento giudiziario, circa la eleggibilità e le promozioni dei componenti la Magistratura Giudicante.

Art. 10.

Le disposizioni racchiuse nel Capo III del Titolo VI del Regio Decreto sull'ordine giudiziario, concernenti l'inamovibilità, e la inabilitazione dall'ufficio dei Giudici, saranno comuni agli Agenti del Pubblico Ministero.

Art. 11.

Rimangono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Signori Senatori. Io avrei vivamente desiderato di trovare tanto spazio di tempo da potere ampiamente discorrere le ragioni della proposta da me letta, ma me ne astengo, perciocchè io non intendo di abusare della benignità del Senato; e poi la mia proposta non giunge nuova.

Essa ebbe l'onore già di esser discussa nel comitato segreto, il quale senza esitanza abilitavami a darne pubblica lettura: e quando si verrà, nei termini del Regolamento, a rinviarla agli uffizi, oppure a deferirla all'esame di speciale Commissione, sarà quello il momento in cui più largamente si potranno analizzare, ed esaminare i miei divisamenti.

Limitandomi ora a delineare, dirò così, i punti culminanti della mia proposta, e delle ragioni onde muove, io verrò esponendo due ordini di considerazioni.

Mi è parso dapprima che la questione portasse secolarmente un carattere d'urgenza, sotto duplice rispetto.

In primo luogo, perchè la legge di ordinamento giudiziario, che ora ci regge, non si trova in perfetto accordo coi principii fondamentali dello Statuto, in quanto al principio segnatamente della separazione dei Poteri; e se codesta legge noi volessimo porre a riscontro colla legge del 1851, che fu votata dal Parlamento Subalpino, e che fu veramente gloria del Ministro Siccardi che la preparò e la compilò, e poi del Ministro Galvagno, che se ne fece propugnatore nella Camera Subalpina, si riconoscerebbe facilmente che quella legge assai meglio e più efficacemente provvedeva in proposito.

Evvi una seconda ragione che mi fa inclinare a riconoscere la questione d'urgenza. Io credo che la Magistratura, se vuolsi veramente restituirla all'altezza della sua missione, abbiasi a circondare di quel grado di riverenza e di fiducia pubblica, che sia tale da renderla veramente rispettabile e rispettata: conviene che si pensi seriamente ad un miglior ordinamento, il quale a parer mio, dovrebbe mirare a due grandi fini.

Il primo sarebbe quello di costituire e determinare meglio le norme direttive della vigilanza, che mette capo al Ministro Guardasigilli, e che si spande poi su tutto l'ordine giudiziario; costituirlo e ribadirlo in guisa che nulla o poco sia lasciato all'arbitrio, e che i giudizi e gli apprezzamenti che si portano sul merito o sul demerito dei funzionari, si adagino su criteri ed elementi sicuri desunti dai loro atti.

Ebbene, diremo forse noi che questo metodo, che queste garanzie di vigilanza siano veramente praticate nel fatto, e che siano costituite efficacemente nella legge attuale sull'ordinamento giudiziario?

Io non lo credo.

Vero è che in questa legge è consacrato il principio della vigilanza gerarchica, e difatti questa vigilanza gerarchica si esercita dai Tribunali civili e correzionali sui Pretori e Vice-Pretori, dalle Corti d'Appello sui Tribunali civili e correzionali, e finalmente dalla Corte di Cassazione su tutta quanta la Magistratura; dunque il principio della vigilanza ci sta, ed è virtualmente inserito nella legge, ma sventuratamente rimane una lettera morta, imperocchè come procedono le cose nel fatto?

Di vigilanza poco o nulla si cura la Corte di Cassazione, eppure è dessa che assorbe e concentra in sè il supremo sindacato degli atti della Magistratura. La vigilanza adunque si accentra nel fatto, come altresì le correlative proposte intorno ai funzionari giudiziari, in due Magistrati, che sono il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte d'Appello i quali sono gli indicatori e dirò quasi gli arbitri delle proposte che presentano al Ministro Guardasigilli.

Ora che cosa può accadere?

Si vuole una proposta concorde del Primo Presidente e del Procuratore Generale; ma questo accordo vi è o no; se si stabilisce l'accordo tra i capi del collegio, mi duole il dirlo, ma lo dirò pure senza reticenze, questo accordo non è infrequente che si faccia per via di transazioni e mutue concessioni: e se per converso le proposte emergono discordi, il Ministro si troverebbe allora in un più grave imbarazzo; imperocchè a chi dei due Magistrati darà maggior fede? Al Pubblico Ministero od al Primo Presidente? Accade d'ordinario che si presti maggior fede al Pubblico Ministero per la sua qualità di rappresentante del potere esecutivo. Di qui procedono diffidenze e sospetti verso questo Pubblico Ministero, che si suppone braccio e strumento del Ministro Guardasigilli da cui si crede dipendere assolutamente le sorti della Magistratura.

Ora dunque movendo io da questo primo concetto, ho creduto di riprodurre e di meglio incarnare un pensiero che primo mi si affacciò alla mente quando ebbi l'onore di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia: fu allora che aiutandomi anche dei suggerimenti e consigli degli onorevoli Vigliani e De Foresta venni nel pensiero di organizzare una vigilanza seria ed efficace e in questo intendimento con Decreto Reale ebbi a costituire l'ufficio di vigilanza; senonchè mancò il tempo a rendere veramente efficace e fruttuoso questo mio desiderio.

Eccovi adunque le mie prime proposte che vi reco innanzi; io intendo, come avrete già raccolto dalla lettura degli articoli, di costituire in ordine gerarchico il magistero delle singole Commissioni consultive di giustizia che avrei chiamato Consiglio di vigilanza; se a taluno dei nostri Colleghi non fosse suonata poco gradita cotesta frase, e queste Commissioni intendo, costituirle in ordine gerarchico, cioè: in primo luogo nei tribunali civili esercitandosi sulla classe dei Pretori e Vice-Pretori; poi nelle Corti d'Appello esercitandosi

sui tribunali civili, e salendo fino alle Corti di Cassazione investite del sindacato supremo su tutte le Corti i Tribunali e le Preture.

E notate, che nell'organamento di queste Commissioni consultive io mi sono adoperato a porre in maggioranza l'elemento della magistratura giudicante, sicchè il Pubblico Ministero ci entra, ma bensì in minoranza. Così noi verremmo a porgere una garanzia più solida, ed a dissipare alcune apprensioni e sospetti che pur troppo si elevano, non so con quanta giustizia, rispetto all'agente del Ministero Pubblico.

Ho stimato poi, a compimento del congegno di vigilanza, accentrare tutti gli elementi di Sindacato che si raccolgono dalle singole Commissioni consultive nel sindacato supremo di un Consiglio superiore di giustizia costituito nella sede del Governo e presieduto dal Ministro Guardasigilli. Il mio concetto va modellato sul simigliante Istituto ordinato rispetto alla pubblica Istruzione.

Passo al secondo argomento della mia proposta.

Io credo, o Signori, che sia proprio opportuno, e savio partito occuparsi seriamente di rendere alquanto più salde e indipendenti le condizioni della magistratura.

L'indipendenza ci sta, è scritta nello Statuto, è scritta nell'ordinamento giudiziario proclamandosi il principio della inamovibilità, che della indipendenza costituisce condizione e nerbo, ma pur troppo ci mancano quelle garanzie che valgano ad assicurarla efficacemente. Spiegherò meglio il mio concetto.

Taluni movendo dallo intendimento di estendere e render più salda l'indipendenza della magistratura, hanno creduto che il fine sarebbe facilmente raggiunto con tali provvedimenti, da costituire ed ordinare il principio della inamovibilità locale del magistrato.

Collocandosi egli su questo terreno, e invocando esempi di altre legislazioni pensarono che il principio d'inamovibilità locale potesse porgere la più ampia garanzia di indipendenza.

Io, Signori, non intendo così il principio d'inamovibilità locale. Se questo principio venisse applicato assolutamente, e quasi come un'immunità garantita ai magistrati, voi offendereste evidentemente interessi di ordine più elevato, cioè gl'interessi dell'amministrazione giudiziaria; si correrebbe il rischio d'incatenare l'azione del Ministro della Giustizia, del potere esecutivo, sicchè ove occorressero casi, e questi casi non sono impossibili, che un magistrato, anche irreprensibile, ma per lunga dimora in una tal residenza, abbia quivi contratto aderenze e relazioni le quali potessero influire sul suo retto giudicare, o almeno ingenerare il sospetto che la sua imparzialità potesse rimanere turbata, con questo si verrebbe a dettar la legge al Ministro di rispettare l'immunità e l'inamovibilità locale del Magistrato. Dunque il principio d'inamovibilità locale come principio assoluto io non lo accetto nè lo approvo.

Ma fatte queste dichiarazioni, io credo che sia assolutamente richiesto da considerazioni altissime attinenti alla buona e retta giustizia di fare in guisa che in quei casi, nei quali ragioni di pubblico interesse suggerissero per avventura il provvedimento del tramutare un Magistrato di luogo in luogo, dovendosi ricorrere a questa misura, la quale in molti casi potrebbe riuscire a detrimento della estimazione e della fama del Magistrato, ed imprimergli sulla fronte uno stigma di sospetto, abbiasi a circondare così grave provvedimento di tali garanzie, le quali non lascino alcun dubbio sulla convenienza e sulla legalità del provvedimento governativo, nè questo solo: ma è pur mestieri rimuovere il benchè menomo sospetto che il tramutamento non sia in fondo che la punizione larvata del voto libero, e indipendente del magistrato.

Ebbene, a me pare che quando si venga all'attuazione di cotesto concetto, noi troviamo già le norme felicemente segnate dalla legge del 1851 di cui testè io faceva ricordo, imperocchè quella legge, contemplando appunto il caso del tramutamento di un Magistrato, prescriveva che intervenisse una declaratoria della Corte di Cassazione.

Questo era il concetto dell'art. 9 della legge del 1851, votata dal Parlamento Subalpino.

Or bene, io credo che noi potremmo opportunamente, ricalcando le orme del Parlamento Subalpino, appropriarci e ravvivare quelle stesse prescrizioni: se non che io non dissimulo che troverei anche qualche dubbio e qualche esitanza ad accettarle tali quali.

Pare a me che se per avventura si volesse abbandonare assolutamente alla decisione della Corte di Cassazione la convenienza od inconvenienza del provvedimento di tramutare un Magistrato, si vincolerebbe di troppo la libertà d'azione del Ministro Guardasigilli, e potrebbero sorgere tali esigenze di pubblico interesse, che il Ministro Guardasigilli non dovrebbe forse inclinarsi e rispettare la declaratoria della Corte di Cassazione.

Ciò premesso, io non mi sento alieno dall'insinuare nell'art. 9, che riproduco dalla legge summentovata, una riserva, intesa a stabilire che laddove il Ministro Guardasigilli abbia nelle mani tali elementi e documenti da non accettare senza beneficio d'inventario la declaratoria della Corte di Cassazione, abbia potestà di farlo; ma facendolo abbia pur l'obbligo di motivare il perchè egli non segue la declaratoria della Corte di Cassazione; e quindi io propongo una deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri.

Parmi che questa sia una garanzia abbastanza sufficiente ed efficace ad eliminare ogni pericolo di arbitrio.

Passo al terzo argomento della mia proposta, che si attiene al riordinamento del Pubblico Ministero.

Io ho creduto essere opportunissimo avvisare ancora ad alcuni provvedimenti, che dirò pure di urgenza, nel fine di ricostituire meglio la posizione di questo

agente del potere esecutivo: trattasi, a mio vedere, di ritirare le cose ai loro principii e ricondurre l'istituto del Ministero Pubblico alle sue vere condizioni razionali e giuridiche, dalle quali parmi che la legge organica imperante siasi alquanto discostata.

Il Pubblico Ministero evidentemente raccoglie in sé un doppio carattere; l'uno più elevato di rappresentante della legge e dell'ordine sociale; l'altro egualmente importante di rappresentante del potere esecutivo. Ebbene a questo dualismo, che potrebbe per avventura in taluni incontri far sorgere anche dei conflitti, e non è impossibile che sorgano, pare a me che non siasi punto provveduto colla formola adottata nell'ordinamento giudiziario. Ed invero se voi leggete l'articolo 129, troverete che il Pubblico Ministero è posto immediatamente sotto la dipendenza del Ministro Guardasigilli, da cui piglia l'ispirazione e l'indirizzo.

Io non intendo qui, né il tempo me lo concede, di entrare in un largo sviluppo, come avrei desiderato, delle molte e gravi considerazioni che consigliano di ricondurre il Pubblico Ministero alle sue normali funzioni.

Io non ho creduto di affrontare per ora il grave problema di ricostituire compiutamente l'istituto del Ministero Pubblico; è questo argomento così grave, che mi duole anzi di vederlo trattato con varietà di sentenze e con intemperanza di polemica.

Veggio però con soddisfazione che l'onorevole Guardasigilli nel suo progetto di legge, di cui si è impossessato l'altro Ramo del Parlamento, ha pur toccato la questione del Pubblico Ministero; ma egli con savio consiglio l'ha ristretta in certi limiti, riservando gli studi ulteriori rispetto alle gravi quistioni che aspettano una matura e ponderata soluzione.

È pertanto colla mia proposta di legge mi son tenuto in un campo ben più circoscritto, sicché i miei concetti non s'incontrano né potrebbero mettere inciampi ai divisamenti che formano argomento del progetto Ministeriale presentato alla Camera dei Deputati.

Il mio progetto è perfettamente diverso, aggirandosi esso in un altro ordine d'idee.

Io non intendo che di meglio determinare il duplice ordine di relazioni dell'Agente del Ministero Pubblico colla legge e col potere esecutivo da lui rappresentato; epperò domando due cose: in primo luogo che sia ben delineata e scolpita nella legge organica giudiziaria questa doppia relazione, questo doppio carattere.

Domando, in secondo luogo, che nell'intento di risollevarlo, di nobilitarlo, dirò così, il Pubblico Ministero, si faccia qualche cosa per non lasciarlo assolutamente all'arbitrio del Potere esecutivo, non solo come agente amovibile, ma anche spogliato di qualunque garanzia.

Ed, a questo proposito, non ho creduto di poter trovare una miglior soluzione del problema che riportandomi agli ordinamenti napolitani del 1817. Pare a me che cotesta soluzione sia stata la più acconcia, la più felice, imperocché considerando appunto queste due qualità del Pubblico Ministero e coll'idea di costituirlo alquanto indipendente, e non lasciarlo alla discrezione del Potere esecutivo, che cosa ha fatto la legge organica giudiziaria napoletana del 1817?

Ben fu costituito il Ministero Pubblico, agente del Potere esecutivo, e sotto questo rispetto revocabile, amovibile a libito del governo, ma gli si accordava pure una posizione *parallela*, dirò così, a quella della magistratura giudicante; sicché la sua missione era revocabile, ma quanto egli, per una ragione qualunque, o per considerazioni di mancata fiducia governativa, avesse a lasciar quella posizione, egli trovava la sua ritirata onorevole nella magistratura giudicante, e così stabilivasi tra le due carriere uno scambio, un connubio che salvando la dignità dell'agente del Ministero Pubblico, giovava eziandio agli interessi e al decoro della Magistratura.

Tale è il concetto che io ho creduto di riprodurre nel mio progetto di legge.

Ho fatto qualcosa di più: ho desiderato che il Ministero Pubblico fosse anche collocato in condizione di non lasciare all'arbitrio del Ministero di farne la scelta in talune categorie che si dilungano dalle strette condizioni di eleggibilità tracciate per la magistratura giudicante.

Signori! io mi arresto qui; E d'altra parte voi troverete nella esposizione dei motivi che sta in fronte alla mia proposta di legge lo svolgimento più ampio dei miei concetti. Nutro fiducia che il Senato vorrà accogliere con benigno animo la mia proposta.

Presidente. Il Senatore Vacca ha sviluppato il suo progetto di legge, ora secondo il Regolamento, se ne mette semplicemente ai voti la presa in considerazione.

Quei Senatori che intendono di prendere in considerazione il progetto del Senatore Vacca, abbiano la compiacenza di alzarsi.

(Il progetto di legge è preso in considerazione.)

Essendo preso in considerazione, lo si stamperà e distribuirà agli Uffici perchè segua il corso ordinario di tutte le altre leggi presentate dal Ministero.

Già posto, oggi sarebbe esaurito l'ordine del giorno.

Io prego i signori Senatori a voler accelerare domani la loro venuta per la seduta pubblica, che si terrà, come di consueto, alle 2 pomeridiane.

Sarà posta all'ordine del giorno la votazione per squittinio segreto del progetto di legge, or dianzi discusso. Indi il seguito della discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).